

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Fornitura di un sistema combinato flash-cromatografia/HPLC preparativo per le attività didattiche del corso di Sintesi e Preparazione Estrattiva dei Farmaci e di ricerca nell'ambito della sintesi e purificazione di piccole molecole organiche del Dipartimento di Scienze del Farmaco

CIG: 8320332B2A

Art. 1	- Premessa
Art. 2	- Documentazione di gara
Art. 3	- Normativa di riferimento - Rinvio
Art. 4	- Oggetto, durata e base di gara
Art. 5	- Soggetti ammessi a partecipare
Art. 6	- Avvalimento
Art. 7	- Requisiti di partecipazione
Art. 8	- Garanzia a corredo dell'offerta
Art. 9	- Subappalto. Divieto di cessione dell'Appalto
Art. 10	- Termini di presentazione dell'offerta e richieste di chiarimenti
Art. 11	- Documentazione di gara
Art. 12	- Documenti ed informazioni complementari
Art. 13	- Validità e durata dell'offerta
Art. 14	- Criterio di aggiudicazione
Art. 15	- Modalità di esperimento della gara - Aggiudicazione
Art. 16	- Esecuzione anticipata del contratto
Art. 17	- Perfezionamento del contratto – Stipula
Art. 18	- Integrazioni e modifiche
Art. 19	- Accesso Atti - Aspetti riservati
Art. 20	- Controversie – Procedure di ricorso

Articolo 1 **Premessa**

1. L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze del Farmaco, di seguito denominato Ente intende procedere all'affidamento dell'appalto per la fornitura e l'installazione di un sistema combinato flash-cromatografia/HPLC preparativo per le attività del Dipartimento stesso, mediante procedura telematica di acquisto previa consultazione di tutti gli operatori economici, che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini e con le modalità indicate nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato il 12/02/2020, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo avviso e abilitati nel bando "*Beni - Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica*" costituita all'interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito "MePA"). La procedura avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" (ex art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016) e con invito esteso a cinque operatori economici e nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di indizione.

2. In merito alle specifiche tecniche delle prestazioni che l'Ente intende acquisire, si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato speciale d'oneri - Parte Tecnica.

3. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme della Documentazione di Gara.

4. La struttura referente della procedura è la seguente: Dipartimento di Scienze del Farmaco, via Marzolo 5, 35131 Padova; Tel. 049 827505077 e-mail: dip.scienzedelfarmaco@unipd.it; PEC: dipartimento.dsfarm@pec.unipd.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Giovanni Marzaro Tel. (+39) 049/8275024 – cellulare 3485701189

Articolo 2 **Documentazione di Gara**

1. La Documentazione di Gara è costituita da:
 - Disciplinare di Gara;
 - Capitolato - Parte Amministrativa e Parte Tecnica;
 - R.d.O.;
 - Modello D;
 - DGUE;
 - Schema di proposta tecnico-operativa.

Articolo 3 **Normativa di riferimento - Rinvio**

1. La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:
 - dalle norme contenute nella R.d.O., nel Disciplinare, nonché in tutta la restante Documentazione di Gara.
 - dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova;
 - dalle norme del Codice Civile.

Articolo 4 **Oggetto, durata e base di gara**

1. Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura e l'installazione di un sistema combinato flash-cromatografia/HPLC preparativo per le attività del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Padova
2. L'importo economico a base di gara è pari ad Euro 46.000 (quarantaseimila/00), oltre Iva a norma di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura.
4. A pena di esclusione sono ammesse solo offerte uguali o in ribasso rispetto alla base di gara.
5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
 - 5.1 offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara individuata;
 - 5.2. offerte plurime oppure offerte in variante, rispetto a quanto fissato nella Documentazione di Gara;
 - 5.3. offerte sottoposte a condizione oppure espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
 - 5.4 offerte alternative;
 - 5.5 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero non conformi rispetto alle condizioni indicate nella documentazione di gara.
 - 5.6 offerte di beni/prestazioni di servizi che non rispettino le caratteristiche minime ovvero con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quelle stabilite nel Capitolato - Parte Tecnica e/o nel Capitolato - Parte Amministrativa.
 - 5.7 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni fissate nella Documentazione di Gara;
 - 5.8 offerte incomplete e/o parziali.
6. L'Ente appaltante si riserva di: - non aggiudicare la gara – nel suo complesso, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo; - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 5

Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, così individuati: - operatori economici con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 dello stesso Codice; Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 45 del Codice.
2. È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice.
3. In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, lett b) e c) del Codice, troverà applicazione l'art. 47 del medesimo Codice. In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, lett. d), e) ed f) del Codice, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
4. Saranno ammesse anche offerte presentate da concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione non comportino che le offerte stesse siano imputabili a un unico "centro decisionale".
5. Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Ente effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.
6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
7. In caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) nella domanda di partecipazione ciascun componente il raggruppamento deve specificare:
 - le parti del servizio che eseguirà in caso di aggiudicazione;
 - la quota in percentuale di partecipazione al raggruppamento;la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, una misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il servizio è eseguito dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Articolo 6

Avvalimento

1. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice il concorrente - singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice - può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto.
2. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.
3. Non è consentito a pena di esclusione:
 - a) che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
 - b) che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
4. Ciascun concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento dovrà compilare il fac-simile di sistema messo a disposizione dal MePa;
5. Dovrà essere presentato, inoltre, a pena di esclusione:
 - 1) il contratto, in originale o copia autentica, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'incarico (il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria);
 - 2) dichiarazione sostitutiva, in alternativa al contratto, solo nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo; la dichiarazione deve attestare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo e deve contenere l'obbligo nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente.
6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione all'esecuzione del contratto.

Articolo 7

Requisiti di partecipazione

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali e di idoneità professionale nonché dei criteri selettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale così come indicati nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse.

In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorrenza del divieto di cui all'art. 48, co. 7, D.lgs. 50/2016;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165 del 30/03/2001.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale, sono richiesti i seguenti requisiti (artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016):

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente all'oggetto dell'appalto;

Tale requisito deve essere posseduto per intero dall'operatore economico che presenta l'offerta. Pertanto, in caso di partecipazione in forma associata il requisito non può essere frazionato tra più operatori economici. In caso di avvalimento il requisito dovrà essere posseduto per intero dall'impresa ausiliaria.

Articolo 8

Garanzia a corredo dell'offerta

1. Per partecipare alla presente procedura il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso di apposita garanzia "provvisoria" nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto posto a base di gara.

2. Per il disposto dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

3. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito/i, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti anche allegando copia del/i certificato/i.
5. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
- in contanti, o con bonifico sul conto corrente intestato all'Ente presso la Intesa San Paolo S.p.A. - Sede di Padova - Codice IBAN: IT80G030691211710000046152 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso;
 - attraverso assegni circolari intestati all'Università degli Studi di Padova;
 - con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., sede di Padova (PD), ovvero, presso le aziende autorizzate a titoli di pegno, a favore dell'Ente; in tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo;
 - mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero, rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nello elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123
6. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
7. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.
8. La garanzia provvisoria deve:
- avere validità almeno per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e, comunque, fino all'aggiudicazione "definitiva" della procedura;
 - contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - prevedere la sua operatività entro giorni 15 (quindici) solari, a semplice richiesta scritta dell'Ente;
 - prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Ente stesso;
 - prevedere che l'offerta sia garantita dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, qualora alla scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
9. Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre una dichiarazione di impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia "definitiva", qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno può essere contenuto, anche in apposita esplicita clausola all'interno del documento di garanzia provvisoria.
10. La dichiarazione di impegno non è necessaria in caso di microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
11. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
12. La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
13. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di impresa "singola", la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.
14. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.I. 'costituito', la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante della sola Capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'R.T.I. 'costituito'. Nel caso di partecipazione alla gara di

R.T.I. 'costituendo', la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.

15. Nel caso di partecipazione alla gara di G.E.I.E., la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante del G.E.I.E.; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il G.E.I.E. stesso.

16. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. e), del Codice, la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante del Consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio e, se ricorre il caso, la consorziata per la quale il Consorzio concorre.

17. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi 'costituendi', la garanzia è sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante di tutte le imprese 'consorzianti'; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

18. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al presente articolo costituirà causa di esclusione.

Articolo 9

Subappalto. Divieto di cessione dell'Appalto

1. Il subappalto è ammesso, solo su autorizzazione scritta dell'Ente, in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 comunque.

2. Il concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione alla gara, le parti della prestazione che intende subappaltare con la relativa percentuale; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

3. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Articolo 10

Termini di presentazione dell'offerta e richieste di chiarimenti

1. I termini perentori di scadenza per la presentazione dell'Offerta e per la presentazione delle richieste di chiarimenti risultano indicati a portale MePA nei dati della R.d.O.

2. Eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara dovranno pervenire esclusivamente attraverso l'area "Comunicazioni con i fornitori" del MePA.

3. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate sul profilo del committente.

Articolo 11

Documentazione di gara

1. L'operatore Economico dovrà allegare nella **Busta Amministrativa**:

- **DGUE sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma;

- **Modello D firmato digitalmente, con relativa marca da bollo di importo pari a € 16,00 (sedici/00);**

- **Cauzione provvisoria;**

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell'A.V.C.P., ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice (si veda art. 5 del presente Disciplinare) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE con l'indicazione della terna di subappaltatori;

2. Nella **Busta tecnica** il concorrente dovrà allegare:

- Le schede tecniche e la documentazione necessaria a qualificare il prodotto offerto. Il concorrente deve allegare tali documenti a pena di esclusione dalla presente procedura, in modo che la Commissione possa individuare la presenza delle caratteristiche minime essenziali richieste nel Capitolato - parte tecnica art.1. Le schede dovranno essere fornite in lingua italiana o corredate da traduzione se fornibili solo in lingua straniera.

- la **Proposta Tecnico-Operativa** consistente nella compilazione del fac-simile fornito dall'Ente, idonea ad illustrare le modalità 'tecnico-operative' con cui il concorrente eseguirà la prestazione oggetto dell'appalto, in caso di assegnazione del contratto, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato - Parte Tecnica, facendo espresso riferimento ai sub-criteri precisati nel successivo articolo rubricato 'Criterio di aggiudicazione'. A pena di esclusione la Proposta Tecnico-Operativa non dovrà

contenere alcuna stima di prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti minori o servizi aggiuntivi.

Potranno essere allegati alla proposta tecnico-operativa eventuali dichiarazioni di unicità o brevetti relativi al prodotto offerto.

La Proposta Tecnico-Operativa dovrà essere presentata in formato PdfA, sulla base del modello facsimile fornito dall'Ente, in un'unica copia, non potrà superare il numero 10 pagine utilizzando un carattere font Times New Roman nr 12, interlinea 1,5, margine superiore e inferiore cm 2,5, margine destro e sinistro cm 2 e dovrà recare la sottoscrizione con firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente (o di persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come sopra indicato). *Si precisa che in caso di errore materiale nell'indicazione dei punteggi nel modello fac-simile fornito dall'Ente rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare, prevarrà il punteggio individuato in quest'ultimo; resta pertanto a carico dell'operatore fare riferimento esclusivamente ai punteggi indicati e dettagliati nel seguente art. 14.*

3. Nella **Busta Economica** l'operatore economico dovrà allegare:

- l'**Offerta economica risultante dal fac-simile di Sistema (MePA)** che dovrà essere, pena l'esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante dell'impresa (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale procura");
- il **Modello "Dettaglio offerta"** ovvero il file excel fornito dall'Ente che dovrà essere completato in ogni sua parte con l'indicazione precisa dei prezzi unitari riferiti ad ogni voce specifica delle caratteristiche del servizio e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'oe dichiarante. Si precisa che il totale complessivo ivi indicato dovrà coincidere con il prezzo inserito nell'offerta economica fac-simile del sistema MePA e che in caso di discordanza prevarrà quest'ultima con l'obbligo per il concorrente di adeguare i prezzi inseriti nel dettaglio offerta. L'operatore economico dovrà indicare anche i costi relativi alla sicurezza aziendale e i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del codice dei contratti pubblici, che sono ricompresi nell'importo offerto.

Tutta la summenzionata documentazione dovrà essere caricata con le prescritte modalità nel portale MePA.

4. Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo":

➤ L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo "Documento di gara unico europeo (DGUE)" – compilando le seguenti parti:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore Economico";
- **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- Avvalimento) solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento";

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – Sezione A "Idoneità" (Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo); **Sezione C** "Capacità tecniche e professionali" **punto 1 b)** - **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);

- **Parte VI.**

➤ In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016 il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);

- **Parte VI.**

Lale mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 1 b)** - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);

- **Parte VI.**

➤ In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)**” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice- Avvalimento) solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – Sezione A “Idoneità” (Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 1 b)** - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” (precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria);

- **Parte VI.**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – Sezione A** “Idoneità” (**Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo); **Sezione C** “Capacità tecniche e professionali” **punto 1 b)**; - **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI.**

Articolo 12

Documenti ed informazioni complementari

1. La documentazione e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere redatte in conformità ai fac-simili di modelli forniti dall’Ente ed allegati alla R.d.O.
2. Nel caso di documentazione predisposta direttamente dal concorrente senza utilizzazione dei modelli preordinati dall’Ente, essa dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste in tali modelli.
3. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, vanno prodotte secondo quanto fissato dalle norme di gara e devono recare la sottoscrizione non autenticata, nell’ultima pagina, con firma leggibile e per esteso, da parte del Titolare o Legale Rappresentante del concorrente, corredate da una fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive oppure dovranno essere sottoscritte digitalmente.
4. Le suddette dichiarazioni possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante munito di idonei poteri di firma; anche in tal caso occorrerà che esse siano corredate da una fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive oppure dovranno essere sottoscritte digitalmente.
5. Si rammentano le sanzioni penali nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative di legge.
6. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, oltre alle conseguenze penali del caso, il concorrente sarà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione, la quale verrà revocata.
7. Qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 13

Validità e durata dell’offerta

1. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, l’Ente potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per l’ulteriore periodo, secondo le indicazioni che saranno impartite dall’Ente stesso.

Articolo 14

Criterio di aggiudicazione

1. La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016
2. Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI	SIMBOLI	PESO (max)
1) Valore della Proposta	“V”	punti 80
2) Prezzo	“P”	punti 20

3. L'attribuzione del punteggio di cui al criterio Valore della Proposta "V" sarà determinato dalla sommatoria dei punti ottenuti per ciascuno dei criteri, per un massimo di punti 80, dettagliatamente disciplinati di seguito.

	PARAMETRI TECNICI	Descrizione	MAX PUNTI
1	linee di solventi e gestione del gradiente di eluizione (QN)	possibilità di gestire un gradiente a canali indipendenti fino a ternario ovvero con la possibilità di modificare la percentuale di tre solventi contemporaneamente durante l'eluizione: presenza 5 punti ; possibilità di gestire un gradiente a canali indipendenti fino a quaternario ovvero con la possibilità di modificare la percentuale di quattro solventi contemporaneamente durante l'eluizione: 10 punti	10
2	caratteristiche del flusso (portata) (QN)	flusso massimo superiore a 250 ml/min e fino a 350 ml/min: 1 punto ; flusso massimo superiore oltre 350 ml/min: 2 punti	2
3	caratteristiche del flusso (pressione) (QN)	pressione massima superiore a 125 bar e fino a 150 bar: 1 punto ; pressione massima superiore a 125 bar e fino a 250 bar: 2 punti ; pressione massima oltre 250 bar: 3 punti	3
4	sistema di caricamento del campione (loading) (QL)	RELAZIONARE sulla tecnologia e sulle metodiche di gestione del caricamento del campione, sia per quanto riguarda la modalità flash cromatografia che per la modalità HPLC preparativa. La Commissione valuterà in particolare la semplicità di utilizzo da parte dell'operatore, la risoluzione tecnica delle problematiche legate al caricamento del campione in solido, l'innovazione tecnologica del sistema di caricamento sia in solido che in liquido, eventuali accorgimenti che permettono di ridurre la perdita di campione anche accidentale nella fase di caricamento.	20
5	compatibilità con colonne per flash cromatografia (QL)	RELAZIONARE sulla tipologia di colonne per flash cromatografia che possono essere utilizzate, in termini di: tipologia di silice (fase diretta, fase inversa, fasi derivatizzate), diametro delle particelle interne (μm), pezzatura delle colonne. La Commissione valuterà in particolare la compatibilità dello strumento con le diverse tipologie di colonne presenti nel mercato, la disponibilità del produttore a fornire colonne standard e customizzabili, la possibilità di utilizzare colonne con range diversi di diametro delle particelle interne, la pezzatura minima e massima di colonne che possono essere utilizzate.	15
6	compatibilità con colonne per HPLC preparativo (QL)	RELAZIONARE sulla tipologia di colonne per HPLC preparativo che possono essere utilizzate, in termini di: tipologia di silice (fase diretta, fase inversa, fasi derivatizzate), diametro delle particelle interne (μm), pezzatura delle colonne, diametro delle colonne. La Commissione valuterà in particolare la compatibilità dello strumento con le diverse tipologie di colonne presenti nel mercato, la disponibilità del produttore a fornire colonne standard e customizzabili, la possibilità di utilizzare colonne con range diversi di diametro delle particelle interne, la pezzatura minima e massima di colonne che possono essere utilizzate.	20
7	compatibilità con detector esterni (QL)	RELAZIONARE sulla possibilità di interfacciare lo strumento con altri detector esterni. La Commissione valuterà in particolare la facilità di interfacciare lo strumento con detector esterni, l'innovazione tecnologica che permette di ridurre il delay del segnale nel caso di detector esterni, la semplicità di utilizzo e la numerosità delle integrazioni con detector esterni, la numerosità dei detector esterni prodotti dallo stesso fornitore dello strumento	10

4. La mancanza di informazioni indispensabili per attribuire i punteggi non dà diritto a punteggio.
5. Per la valutazione delle proposte dei concorrenti, in relazione ai criteri sopra indicati, sarà applicato il seguente metodo:

a) per i criteri tecnico-quantitativi (QN):

In merito ai criteri tecnico-quantitativi (QN), suddivisi in sub-criteri, si procederà ad attribuire i punteggi in base al seguente procedimento:

- a.1) La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun Concorrente i-esimo, per ogni sub-criterio j previsto, il punteggio che potrà variare da 0 fino al valore massimo attribuibile al singolo sub-criterio j;
- a.2) I punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo nei vari sub-criteri j verranno sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-quantitativo k, in base alla seguente formula:

$$P_{i_{k(QN)}} = \sum_{j=1}^n P_{i_{subj(QN)}}$$

Dove:

$P_{i_{k(QN)}}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo nel criterio quantitativo k;

$P_{i_{subj(QN)}}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo nel sub-criterio j;

n = numero dei sub-criteri quantitativi contenuti nel criterio k

Nel caso in cui non siano stati definitivi i singoli sub-criteri, le suddette operazioni verranno svolte applicandole direttamente al criterio quantitativo.

b) per i criteri tecnico-qualitativi (QL)

In merito ai criteri tecnico-qualitativi (QL), suddivisi in sub-criteri, si procederà ad attribuire i punteggi in base al seguente procedimento:

- b.1) La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun Concorrente i-esimo, per ogni sub-criterio t previsto, il punteggio discrezionale, assegnando un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, rispettando le valutazioni previste dalla seguente tabella:

ottimo	da 0,81 a 1,00
distinto	da 0,61 a 0,80
buono	da 0,41 a 0,60;
discreto	da 0,21 a 0,40;
sufficiente	da 0,01 a 0,20
insufficiente	0,00

- b.2) Per ogni partecipante i-esimo e per ogni sub-criterio t, si ottiene così un valore assegnato dalla Commissione (Mit);

- b.3) Il punteggio ottenuto dal singolo concorrente i-esimo nei vari sub-criteri t viene determinato secondo la seguente formula:

$$P_{i_{subt(QL)}} = Mit \cdot P_{max_{subt}}$$

Dove:

$P_{i_{subt(QL)}}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio qualitativo t;

Mit = valore del punteggio attribuito dalla Commissione, ottenuta dal Concorrente i-esimo nel sub-criterio t;

Pmaxsubt= punteggio massimo attribuibile al sub-criterio t;

b.4) I punteggi ottenuti da ogni concorrente i-esimo nei vari sub-criteri t vengono quindi sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-qualitativo h, in base alla seguente formula:

$$P_{i_h(QL)} = \sum_{t=1}^r P_{i_{subt(QL)}}$$

Dove:

P_{ih(QL)}= punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo nel criterio qualitativo h;

P_{isubt(QL)}= punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo nel sub-criterio t;

r= numero sub-criteri qualitativi contenuti nel criterio h

Nel caso in cui non siano stati definitivi i singoli sub-criteri, le suddette operazioni verranno svolte applicandole direttamente al criterio qualitativo.

6. La somma dei punteggi tecnici ottenuti dai criteri di valutazione [tecnico-quantitativi (QN) + tecnico-qualitativo (QL)] determina il punteggio complessivo per ciascun concorrente.

7. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene per il criterio di valutazione Valore Tecnico "V", derivante da (QN + QL) il punteggio pari al peso massimo assegnato allo stesso (punti 80), è effettuata la c.d. "riparametrazione", attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico, il massimo punteggio attribuibile (80 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore, mediante l'applicazione della formula che segue:

$$R = 80 \cdot \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

R = punteggio riparametrato;

R_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R_{max} = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Il punteggio riparametrato R costituisce il punteggio relativo al criterio Valore della Proposta 'V' per ciascun concorrente e verrà arrotondato a due decimali.

In merito alla procedura di arrotondamento, saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, arrotondando in eccesso la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è da 5 a 9 (Esempio: 3,237, punteggio attribuito 3,24) o arrotondando in difetto la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è da 0 a 4 (Esempio: 3,234, punteggio attribuito 3,23).

8. La verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., relativamente al Valore tecnico verrà effettuata nei confronti dei Concorrenti che avranno ottenuto, prima della riparametrazione di cui al punto precedente, il punteggio complessivo uguale o superiore a punti 56 (cinquantasei) per il punteggio tecnico, e punti 24 (ventiquattro) per il punteggio economico.

9. In relazione all'offerta presentata dal concorrente i-esimo, il punteggio relativo al criterio di valutazione Prezzo 'P' sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{P_{best}}{P_i}$$

dove:

P_i = valore offerto dal concorrente i (inteso come prezzo complessivo offerto);

P_{best}= valore dell'offerta più conveniente (inteso come prezzo complessivo offerto più basso).

Il coefficiente V(a)_i, attribuito al concorrente i-esimo, sarà quindi moltiplicato per il peso massimo (n. punti 10) previsto per il criterio Prezzo 'P'.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione: 1) Valore Tecnico della Proposta e 2) Prezzo.

10. Miglior offerente per l'Ente sarà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.

11. Ai sensi dell'art. 97 co. 3 il calcolo dell'anomalia sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre in quanto il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 15 **Modalità di esperimento della gara - Aggiudicazione**

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RUP potrà avvalersi di un Seggio di Gara, composto da personale afferente all'Ateneo, per il controllo della documentazione amministrativa e, con provvedimento dell'Ente, verrà nominata la Commissione giudicatrice di Gara secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016

2. Nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, in seduta telematica, verranno aperte le buste pervenute tramite MePA entro i termini stabiliti e si procederà all'apertura della Busta A - 'Documentazione Amministrativa' di ogni singolo concorrente, seguendo l'ordine di presentazione delle buste tramite MePa.

3. Inoltre, Il Seggio di Gara verificherà la correttezza formale e la completezza della documentazione amministrativa presentata. Le carenze di qualsiasi elemento formale delle domande potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 76 co. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 il Seggio di Gara, a termine dell'analisi relativa alle buste amministrative, rimetterà gli atti al RUP per l'assunzione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.

5. Ove non esauriscano le predette attività nella prima seduta, si procederà analogamente in successive riunioni, secondo un calendario reso noto in sede di gara e sul sito internet dell'Ente:

<https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10:::::>

6. Sulla base della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa, procede a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice;

7. Al termine della verifica della presenza dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa, il Seggio di Gara procederà all'apertura della Busta Tecnica, verificando la regolarità formale dei documenti in essa contenuti. Il Seggio di Gara rimetterà quindi l'attività alla Commissione di Gara che procederà, in seduta riservata, con la verifica della rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nelle Proposte Tecnico-Operative con quelle/i previste/i nel Disciplinare e nel Capitolato e conseguente assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

8. In successiva riunione telematica, la cui data sarà resa nota ai concorrenti tramite comunicazione nel Mepa e sul sito internet dell'Ente, dopo l'inserimento a portale dei punteggi attribuiti in base alle valutazioni delle Proposte Tecnico-Operative, la Commissione di Gara provvederà ad aprire le Buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi e a prendere atto del prezzo offerto.

9. Di seguito si procederà:

- all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;

- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione Prezzo "P", sulla base della formula di cui all'art. 14 del presente Disciplinare;

- all'attribuzione del punteggio complessivo a ciascuna offerta, sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica. Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione rimette gli atti di gara al RUP, che procederà alla verifica di congruità secondo quanto indicato all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

- alla formulazione della graduatoria provvisoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

10. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente, ai sensi dell'art. 33 del Codice; l'aggiudicazione verrà dichiarata mediante apposito provvedimento dell'Ente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

11. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all'esito favorevole dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla presente procedura.

12. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti, in capo all'aggiudicatario, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla gara, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, nonché ad indire una nuova gara a spese del primo classificato, salva rivalsa ai sensi di legge, ovvero ad aggiudicare l'appalto ad altro concorrente utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso per l'Ente stesso, ovvero, a dichiarare deserta la gara.

13. L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, alla verifica in ordine alle dichiarazioni rese in gara in capo all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti.

14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi per la componente prezzo e per la componente tecnica differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla componente tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per la componente prezzo e per la componente tecnica, si procederà in prima fase, a richiedere un'offerta economica migliorativa e, in caso di ulteriore parità o assenza di risposte da tutti gli invitati, con il sorteggio in seduta pubblica; l'invito a presentare l'offerta migliorativa verrà trasmesso mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

Articolo 16

Esecuzione anticipata del contratto

1. Nei casi previsti dall'art. 32, comma 8 del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di pretendere comunque l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche prima della sua formalizzazione, mediante apposito atto di esecuzione anticipata del servizio sotto le riserve di legge, tenuto comunque conto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 32 del Codice, relative al "termine dilatorio" in materia di stipula dei contratti d'appalto.

Articolo 17

Perfezionamento del contratto - Stipula

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato con il caricamento a Sistema del "Documento di Stipula" (o dei documenti di stipula in caso di aggiudicazione dei due lotti ad operatori economici diversi) firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

1. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- la Richiesta di Offerta ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Disciplinare;
- l'Offerta economica e relativa documentazione del Contraente, per quanto non in contrasto con la predetta Documentazione di Gara;
- il Provvedimento/i Provvedimenti di Aggiudicazione dell'Ente;

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Amministrativo e nell'Offerta presentata in sede di gara.

Articolo 18

Integrazioni e modifiche

1. L'Ente si riserva la facoltà di:

1.1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione ovvero procedere all'aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali dell'Ente, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

1.2. non procedere alla stipula del contratto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016;

1.3. aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente;

1.4. applicare quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo.

Articolo 19

Accesso Atti - Aspetti riservati

1. Il diritto di accesso agli atti di gara è garantito nei limiti di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla normativa in materia, ivi richiamata.

2. I costi di accesso inerenti ai diritti, al materiale ed al personale dedicato dall'Ente, sono a carico del concorrente che lo richieda.

Art. 20

Controversie – Procedure di ricorso

1. In caso di contestazioni, che dovessero sorgere tra l'Ente ed il concorrente a causa di possibili contraddizioni o indeterminazioni tra le condizioni espresse nella Documentazione di Gara e la documentazione presentata dal concorrente in gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nella Documentazione di Gara.
2. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
3. Avverso gli atti della procedura di gara ritenuti lesivi può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 120 di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.